

## **Art. 143, comma 11, T.U.E.L.** **Un breve appunto e una sentenza di conferma**

*(TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, sent. 15 ottobre 2012, n. 2005)*

«L'art. 143 T.U.E.L., come novellato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede che *“Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile”*.

La giurisprudenza, formatasi nel breve arco temporale di vigenza della prefata disposizione, ha evidenziato che l'ipotesi di incandidabilità disciplinata all'art. 143, comma 11, T.U.E.L. presenta *“presupposti, funzione ed effetti non assimilabili a quelli di cui all'ipotesi contemplata dall'art. 58 del medesimo T.U.E.L.”* (cfr. provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria del 14 marzo 2011); più in particolare, la giurisprudenza ha osservato che mentre l'incandidabilità di cui all'art. 58 del T.U.E.L. consegue automaticamente al verificarsi dei presupposti enucleati dalla legge (sentenza di condanna definitiva per determinati delitti, applicazione di misure di prevenzione con provvedimento definitivo) e limita considerevolmente il diritto di elettorato passivo in quanto opera senza limiti di tempo ed è esclusa solo se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p., l'incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, T.U.E.L. *“deve essere dichiarata con un provvedimento definitivo di carattere giurisdizionale”*, è limitata, sotto il profilo temporale, al primo turno elettorale successivo allo scioglimento e, da un punto di vista spaziale, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali relative al territorio regionale in cui si trova l'ente locale il cui consiglio sia stato attinto dal provvedimento dissolutivo, ed è infine correlata non alla condanna definitiva per specifici titoli di reato (ovvero alla applicazione, sempre con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione) *“bensì a condotte, in ipotesi non contestate in sede penale, che abbiano dato causa allo scioglimento del consiglio dell'ente locale”* (cfr. provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria, sopra menzionato).

Alla luce di quanto sopra, ben si comprende il motivo per il quale il legisla-

tore ha previsto che l'incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, del T.U.E.L. debba essere dichiarata con provvedimento definitivo di carattere giurisdizionale.

Occorre, a questo punto, stabilire quando il provvedimento di cui sopra diventi definitivo e, conseguentemente, a quali e quanti mezzi di impugnazione sia assoggettabile il provvedimento reso dal Tribunale.

L'art. 143, comma 11, del T.U.E.L. prevede che al relativo giudizio si "*applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile*"; vengono, pertanto, in rilievo gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Di particolare interesse, risultano, ai fini che ci occupano, le disposizioni di cui all'art. 739 c.p.c. secondo le quali "*... Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d'appello...*".

In forza delle predette previsioni, sembrerebbe doversi concludere che il provvedimento del Tribunale, che dichiara l'incandidabilità di un soggetto ai sensi dell'art. 143, comma 11, del T.U.E.L., diventi definitivo in caso di mancata proposizione del reclamo nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione dello stesso ovvero quando il provvedimento di primo grado (come nel caso che ci occupa) sia stato confermato dalla Corte di Appello adita in sede di reclamo.

Trattasi di conclusione che non può, tuttavia, ritenersi corretta per le ragioni che seguono.

La Corte di Cassazione ha, in diverse occasioni, affermato l'ammissibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avverso quei provvedimenti, relativi a diritti soggettivi ed a *status*, che siano stati emessi all'esito di una procedura contenziosa in camera di consiglio (cfr., tra le altre, Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza del 18 novembre 2008, n. 28873 relativa al giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dello *status* di apolide; Corte di Cassazione, sentenze 20 dicembre 2007 n. 26822, 15 gennaio 2007 n. 747, relative allo *status* di rifugiato politico ed ai provvedimenti che lo riconoscono).

La predetta ricorribilità in Cassazione è stata, invece, esclusa con riferimento a provvedimenti di volontaria giurisdizione, emessi cioè in procedimenti non contenziosi (cfr., tra le altre, Corte di Cassazione, sentenze 5 febbraio 2008 n. 2576, 4 novembre 2003 n. 16568, 7 maggio 1998 n. 4614).

Orbene, non è revocabile in dubbio che il provvedimento giurisdizionale, con il quale venga dichiarata l'incandidabilità di un soggetto ai sensi dell'art. 143, comma 11, del T.U.E.L., abbia natura decisoria, incida su interessi di rango costituzionale (il diritto di elettorato passivo, da un lato, e l'interesse al

buon andamento della Pubblica Amministrazione, dall'altro) e sia emesso all'esito di una procedura contenziosa, sebbene svolta nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio.

Quanto al primo profilo, la natura decisoria del provvedimento in argomento trova conferma nelle motivazioni del provvedimento reso dalla Corte di Appello di Palermo in data odierna; alle pagine 3 e 4, infatti, il Giudice di appello palermitano richiama espressamente la giurisprudenza di legittimità che ritiene compatibili le regole del rito camerale con provvedimenti *“che presuppongono una fase contenziosa e sfociano in un provvedimento di natura decisoria”*.

Quanto, poi, al terzo profilo (non abbisognando il secondo di ulteriori considerazioni), giova osservare, proprio con riferimento al giudizio che ha riguardato l'On.le (...), che sia il Tribunale di Marsala che la Corte di Appello di Palermo hanno riconosciuto inequivocabilmente la natura contenziosa del procedimento, assicurando il più ampio contraddittorio tra le parti con la concessione, all'uopo, di seppure brevi differimenti dello svolgimento dell'udienza camerale ai fini del deposito di memorie e repliche scritte.

Per completezza, si evidenzia che non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione facendo leva sulla previsione di cui all'art. 741 c.p.c. a tenore del quale *“I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo”*.

Non bisogna, infatti, confondere l'efficacia ovvero l'esecutorietà di un provvedimento giurisdizionale con la definitività dello stesso.

A quest'ultimo proposito, giova richiamare quanto concordemente affermato dall'Avvocatura Generale dello Stato e dal Consiglio di Stato - Sezione I Consultiva, in ordine al quesito, posto dal Ministero dell'Interno, circa la possibilità di procedere allo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. B, n. 1, e comma 3, del T.U.E.L., subito dopo la sentenza con la quale la Corte di Appello abbia dichiarato l'incandidabilità del sindaco, senza attendere la pronuncia definitiva della Corte di Cassazione.

In merito, entrambi gli Organi consultivi hanno ritenuto che *“non possa sostenersi l'equiparabilità della “esecutorietà” della sentenza di accertamento di una condizione di incandidabilità alla “definitività” della decisione”*, evidenziando che *“solo la sentenza passata in giudicato o la sentenza di ultima istanza determina un accertamento irretrattabile, mentre tale non è la sentenza (ancorchè esecutiva) soggetta a ricorso ad una istanza giurisdizionale superiore”* (cfr. Avvocatura Generale dello Stato, parere del 19 febbraio 2002, prot. n. 15967/57 e Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1392/02 del 22 maggio 2002).

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Roma, 4 maggio 2012

Maurizio Borgo »

**Tar Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, sentenza del 15 ottobre 2012 n. 2005 - Pres. Giamportone, Est. Cavallo.**

(...)

1. Nei giorni 6 e 7 maggio 2012 si è svolta la competizione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cefalù, che ha visto vincitore il sig. R.L. con 3325 voti validi. Tra i candidati per il posto di primo cittadino concorrevano anche, tra gli altri, E.C., odierno ricorrente e secondo classificato con 2190 voti validi, e V.S., già Sindaco del Comune siciliano di Salemi, che ha ottenuto 1621 voti.

2. Il prof. C., unitamente al candidato al consiglio comunale G.S., in data 14 giugno 2012 ha depositato presso questo Tribunale Amministrativo Regionale un ricorso ai sensi dell'art. 130 c.p.a., chiedendo la declaratoria di nullità delle operazioni elettorali e l'annullamento di tutti gli atti del relativo procedimento, nonché la rinnovazione delle operazioni elettorali e quindi, in finale, la ripetizione delle elezioni.

Il motivo posto a fondamento della suddetta richiesta risiede nella pretesa alterazione delle operazioni elettorali, e quindi, da ultimo, del risultato finale, a causa della partecipazione del prof. V.S. alla competizione elettorale.

Sostengono infatti i ricorrenti che S. non avrebbe potuto partecipare alla tornata elettorale, in quanto dichiarato incandidabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143, comma 11, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali - T.U.E.L.), per ragioni connesse alla sua precedente qualità di sindaco del Comune di Salemi, il cui consiglio comunale, con D.P.R. del 30 marzo 2012, è stato sciolto per infiltrazioni mafiose.

Ed allora, a detta del C., stante il chiaro tenore della disposizione sopra citata, che vieta la partecipazione - nel territorio regionale interessato - al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale *qualora l'incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo*, S. non avrebbe sicuramente potuto prender parte alla competizione elettorale, posto che il Tribunale di Marsala, con Provv. del 20 aprile 2012, lo ha dichiarato "incandidabile" per le prime elezioni siciliane successive al decreto di scioglimento del Comune di Salemi (quindi, anche per quelle in corso a Cefalù), e che tale provvedimento è stato confermato con decreto della I Sezione della Corte di Appello di Palermo del 3 maggio 2012.

I ricorrenti sostengono che il provvedimento della Corte d'Appello sia definitivo, per il combinato disposto degli artt. 739 e 741 c.p.c., ossia della normativa processuale applicabile al giudizio per la declaratoria di incandidabilità; di conseguenza, S. non avrebbe potuto prender parte alle elezioni, che avrebbero dovuto essere rinviate per cause di forza maggiore ex art. 8, comma 4, del D.P. reg. n. 3/1960, come pure chiesto dalla Prefettura di Palermo all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, responsabile delle elezioni, che invece non aveva accolto tale richiesta.

A detta dei ricorrenti il solo fatto della presenza del nominativo dell'incandidabile V.S. nei manifesti ma soprattutto nelle schede elettorali, avrebbe alterato senza rimedio la competizione elettorale, in quanto i cittadini di Cefalù avrebbero potuto votare, come in effetti hanno fatto in una cospicua percentuale (circa il 16% dei voti espressi), per un soggetto dichiarato non candidabile prima dello svolgimento delle elezioni, e questo senza che la maggior parte di loro fosse debitamente informata della circostanza.

Il voto espresso per S., pertanto, sarebbe nullo *ab origine*, in quanto una parte dei cittadini di Cefalù sarebbe stata indotta a votare per un soggetto il cui nome era stampigliato sulla scheda come candidato Sindaco, ma che al momento dello svolgimento delle elezioni non aveva la capacità soggettiva per farlo.

Chi è incandidabile, infatti, non può prendere parte fin dall'inizio della procedura alla competizione elettorale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, anche siciliana, richiamata diffusamente nel ricorso.

Non essendosi invece bloccate le elezioni, i voti poi andati a S. (ben 1621), nonché quelli attribuiti alle liste elettorali con lui collegate (che hanno ottenuto 3 seggi in consiglio comunale), sarebbero da considerare nulli, con evidente alterazione del risultato elettorale, tale da legittimarne l'annullamento e la conseguente ripetizione delle elezioni.

3. Con decreto presidenziale dell'8 giugno 2012, veniva fissata l'udienza per la discussione al 9 ottobre 2012 e ordinate le notifiche dello stesso alle parti resistenti e controinteressate.

4. Il 28 giugno 2012 si è costituito il Comune di Cefalù, chiedendo la conferma del risultato elettorale e dei provvedimenti impugnati.

4.1. In via preliminare, il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di litisconsorzio necessario, a causa della mancata *vocatio in ius* del Ministero dell'Interno e della Prefettura, quest'ultima, in particolare, per esser titolare del potere di adottare misure interdittive dello svolgimento delle elezioni, ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L.

4.2. In secondo luogo, ha prospettato l'infondatezza del ricorso sotto il profilo della inesistenza di un provvedimento definitivo di incandidabilità di V.S..

Tale non sarebbe, infatti, quello pronunciato dal Tribunale di Marsala il 20 aprile 2012, in quanto lo stesso era stato oggetto di reclamo, da parte di S., davanti alla Corte d'Appello, sicché le note dell'Assessorato che confermavano il prossimo svolgimento delle elezioni, impugnate anch'esse con il ricorso introduttivo, sarebbero da ritenersi perfettamente legittime.

Ma neppure il decreto della Corte d'Appello di Palermo, del 3 maggio 2012, avrebbe potuto considerarsi tale, posto che avverso lo stesso è possibile il ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost., ricorso che, stando a quanto affermato dal Comune medesimo, è stato proposto dal prof. S., sia pur dopo le elezioni.

In ogni caso, a detta dell'ente resistente, il decreto della Corte d'Appello non sarebbe stato notificato o comunicato all'Assessorato regionale competente, e sarebbe, sotto questo profilo, privo di efficacia.

4.2.2. In subordine a tale prospettazione, il Comune ha chiesto la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., proprio per via della pendenza del ricorso in cassazione.

4.3. Infine, e solo per il caso di accoglimento della tesi dei ricorrenti sulla incandidabilità di V.S., la parte resistente ha lungamente articolato in ordine alla circoscrivibilità degli effetti di detta incandidabilità ai soli voti ottenuti da S. e dalla liste a lui collegate, senza che possa configurarsi alterazione alcuna del risultato elettorale finale e dei voti ottenuti dal sindaco eletto, R.L..

5. Con memoria depositata il 29 giugno 2012, si è costituita l'Avvocatura dello Stato di Palermo, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni intimiate, in quanto l'art. 130 c.p.a. e la giurisprudenza hanno dato risalto al criterio di imputazione sostanziale, e non formale, degli effetti della competizione elettorale, sicché le parti pubbliche (nella specie, Assessorato, Ufficio Centrale Elettorale e Commissione elettorale circoscrizionale) non avrebbero alcun ruolo e alcun interesse nella procedura conclusa, né, tantomeno, nel giudizio incardinato davanti al T.a.r.

5.1. Piuttosto, il ricorso sarebbe inammissibile in quanto non notificato all'unico vero controinteressato, della cui incandidabilità si sta trattando, ossia il prof. V.S..

5.2. Nel merito, la difesa erariale, dopo aver efficacemente ripilogato i fatti alla base dell'odierno giudizio, ha sostenuto la legittimità della decisione dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di non sospendere o bloccare i comizi elettorali

in forza dell'art. 8 del D.P. Reg. n. 3 del 1960, che prevede a fondamento del rinvio solo " sopravvenute cause di forza maggiore".

Inoltre, esaminando il procedimento "atipico" di cui all'art. 143 T.U.E.L., l'Avvocatura ha evidenziato come decisiva, ai fini della decisione del giudizio, sia la valutazione sulla misura in cui i decreti del Tribunale di Marsala prima, e della Corte d'Appello poi, possano ritenersi idonei a confermare la dedotta non candidabilità del prof. S., ovvero se, sulla base di quelle due pronunce di merito, possa ritenersi definitivamente accertata l'esistenza di adeguati presupposti alla declaratoria di incandidabilità dello S. alle prime elezioni successive.

La circostanza che l'accertamento della Corte d'Appello riguardi uno *status* personale, collegato alla responsabilità delle condotte poste in essere come membri del disciolto consiglio comunale, renderebbe dunque ammissibile l'esistenza di un terzo grado di giudizio, e, di conseguenza, ricollegabile solo all'ultima pronuncia la connotazione di "definitività", ai sensi e per gli effetti di cui al comma 11 dell'art. 143 T.U.E.L.

In conclusione, alla data delle elezioni, S. - essendo ancora in termini per fare ricorso in Cassazione, successivamente presentato - non poteva considerarsi incandidabile in via definitiva.

6. Con memoria depositata il 30 giugno 2012, si è costituito il Sindaco eletto R.L., che ha anch'egli incentrato le proprie difese sulla non definitività del provvedimento della Corte d'Appello del 3 maggio 2012, che dichiarava S. incandidabile.

6.1. Ha altresì aggiunto che, alla data ultima fissata per la presentazione delle candidature (11 aprile 2012), il prof. S. era perfettamente candidabile, in quanto il decreto del Tribunale di Marsala interveniva solo il 20 aprile 2012, e quello della Corte d'Appello il 3 maggio successivo.

6.2. Infine, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in relazione alla impossibilità del travolgimento dell'intero risultato elettorale per la partecipazione di un soggetto incandidabile, e in relazione al mancato superamento della prova di resistenza, ed anche l'inammissibilità della domanda relativa alla rinnovazione delle operazioni elettorali a partire dal momento della asserita illegittima ammissione della candidatura di V.S..

7. Con memoria depositata il 21 settembre 2012, i ricorrenti hanno, preliminarmente, prospettato l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato circa la mancata notificazione del ricorso al candidato S..

Quest'ultimo, infatti, non avrebbe conseguito dall'accoglimento del ricorso alcun pregiudizio, non essendo beneficiario del provvedimento impugnato. Per questo motivo, egli non può ritenersi parte necessaria nel giudizio.

7.1. Pure l'eccezione di inammissibilità per mancata evocazione in giudizio della Prefettura e del Ministero dell'Interno è stata ritenuta infondata, anche in ragione del fatto che le funzioni di quest'ultimo sono svolte, in Sicilia, dall'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, debitamente citato.

7.2. In ordine al mancato superamento della prova di resistenza, i ricorrenti hanno evidenziato che l'azione di annullamento è proposta anche da G.S., in qualità di candidato al consiglio comunale ed elettore del Comune di Cefalù.

7.3. Nel merito, hanno prospettato l'infondatezza delle difese avversarie in ordine sia alla mancata tempestiva comunicazione del decreto della Corte d'Appello di Palermo (avvenuta il 5 maggio 2012), sia alla definitività del decreto della Corte d'Appello, quest'ultimo riferibile al rilievo della incandidabilità per la sola tornata elettorale del 6 e 7 maggio 2012, proprio quella interessata anche dalle elezioni per l'elezione del Sindaco di Cefalù.

D'altra parte, non avrebbe senso la previsione di un procedimento rapido per l'accertamento della incandidabilità se poi fosse possibile proporre ricorso per Cassazione avverso la decisione del

reclamo da parte della Corte d'Appello, considerando i tempi assai più lunghi di tale giudizio. In pratica, per la difesa dei ricorrenti, la rapidità del procedimento giurisdizionale contemplato dall'art. 143 comma 11 T.U.E.L. sarebbe posta a garanzia dell'interesse della collettività a non essere amministrata da soggetti rei di condotte che hanno dato causa allo scioglimento degli organi rappresentativi, e anche del soggetto colpito dalla declaratoria di incandidabilità, che vede rapidamente definita la propria situazione relativa all'esercizio del diritto di elettorato passivo. Tutto questo, invece, verrebbe vanificato accedendo alla tesi della non definitività del provvedimento camerale di secondo grado.

8. Con memoria depositata il 28 settembre 2012, L. ha replicato alle affermazioni avversarie circa la non ricorribilità in Cassazione del decreto della Corte d'Appello, in quanto i procedimenti camerali contenziosi, quale quello in oggetto, mirando alla soluzione di conflitti su diritti soggettivi, possono sfociare in provvedimenti che sono idonei al giudicato, e come tali impugnabili per Cassazione.

Non vi sarebbe dubbio, pertanto, che l'accertamento dell'esistenza del diritto all'elettorato passivo rientri nel novero di tali situazioni.

8.1. Con la stessa memoria, si è replicato alle ulteriori contestazioni dei ricorrenti in ordine alle prospettazioni circa l'inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza e del difetto di interesse (cfr. *supra*, pt. 6.2.).

9. Alla udienza pubblica del 9 ottobre 2012, il Comune resistente ha depositato l'avviso di cancelleria della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, relativo alla fissazione per il 14 novembre 2012 dell'udienza pubblica per la discussione del ricorso proposto da V.S. avverso il decreto della Corte d'Appello di Palermo.

10. Il collegio, sentiti tutti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione.

#### DIRITTO

1. Il Collegio prende in esame, preliminarmente, le eccezioni di rito e di merito presentate, a vario titolo, da tutte le parti resistenti costituite.

Si tratta, nell'ordine di esame ritenuto logico da parte del giudicante, i) dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni intime; ii) dell'inammissibilità del ricorso per mancata *vocatio in ius*, in qualità di parti necessarie del giudizio, del Ministero dell'Interno e della Prefettura nonché iii) del prof. V.S..

La dedotta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse del ricorrente in relazione all'impossibilità del travolgimento del risultato elettorale, ed in relazione al mancato superamento della prova di resistenza (cfr. *supra* pt. 6.2.), essendo strettamente collegata alla decisione del ricorso nel merito e, di conseguenza, irrilevante in caso di rigetto dello stesso, pur afferendo ad una condizione dell'azione, verrà esaminata dal collegio solo in caso di accoglimento dell'impugnativa.

2. L'eccezione di difetto di legittimazione a resistere delle Amministrazioni intime, prospettata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, è fondata solo in parte.

Essa va sicuramente accolta con riguardo alla posizione dell'Ufficio Centrale Elettorale e della Commissione circoscrizionale, in quanto, per giurisprudenza pacifica e consolidata, tali uffici pubblici non sono centri di imputazione sostanziale degli interessi dedotti in giudizio e, quindi, non sono parti necessarie del relativo contenzioso.

Gli uffici elettorali, in particolare, stante la loro natura di organi straordinari e temporanei in posizione neutra, investiti solo del compito di dichiarare la volontà del corpo elettorale, esauriscono la loro funzione con la proclamazione degli eletti, e quindi non sono direttamente o indirettamente toccati dall'esito del giudizio elettorale davanti al T.a.r.

Infatti, l'art. 130 comma 3, c.p.a., prescrivendo che il ricorso relativo alle operazioni elettorali riguardanti le consultazioni amministrative debba essere notificato "all'ente della cui elezione si tratta", oltre che alle altre parti che vi abbiano interesse, individua quale unica parte pubblica necessaria l'ente locale interessato alle elezioni, cui vanno imputati i risultati elettorali ed al quale soltanto spetta la legittimazione passiva (*ex plurimis* Cons. Stato, 23 luglio 2010 n. 4851; C.G.A. 18 maggio 2007 n. 396; T.a.r. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 10 luglio 2012 n. 266; T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. II, 05 marzo 2012, n. 494; T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, 09 dicembre 2010, n. 4115; T.a.r. Calabria, Catanzaro, 28 ottobre 2010, n. 2648; T.a.r. Piemonte, sez. I, 28 luglio 2010, n. 3136; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 231; T.a.r. Lazio, Latina, 29 gennaio 2010, n. 45).

Deve essere, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Elettorale e della Commissione circoscrizionale, con estromissione degli stessi dal presente giudizio.

2.1. Astrattamente, tale eccezione avrebbe dovuto essere accolta anche con riferimento all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, anch'esso evocato in giudizio e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ed anch'esso ben lungi dall'essere centro di imputazione del risultato elettorale, nonostante il ruolo di primo piano svolto, in Sicilia, nella convocazione dei comizi elettorali e nella gestione dell'intero procedimento.

Tuttavia, il collegio rileva che tra gli atti impugnati dai ricorrenti vi sono anche le note assessoriali prot. 64589 del 30 aprile 2012 e 65542 del 2 maggio 2012, a mezzo delle quali l'Assessorato, in risposta alle richieste della Prefettura che chiedeva lo slittamento della competizione elettorale ad altra data (a ciò a seguito del pronunciamento, del Tribunale di Marsala prima e della Corte d'Appello poi, sull'incandidabilità di V.S.), confermava lo svolgimento delle elezioni nelle date del 6 e 7 maggio 2012.

Dette note, ad avviso del collegio, sono state correttamente impuginate nel contesto del ricorso proposto dal prof. C. e dal sig. S. ai sensi dell'art. 130 c.p.a.

Tale circostanza, pertanto, legittima la presenza in questo giudizio dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, chiamato a difendere (come in effetti fa) il proprio operato, ed interessato alla reiezione del ricorso e alla conferma del risultato elettorale.

D'altronde, quando il comma 3, lett. c) dell'art. 130 c.p.a. fa riferimento, ai fini della notifica del ricorso, alle "altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato", non può che riferirsi a parti il cui interesse all'esito del giudizio, transcendendo l'aspetto della mera aspettativa di fatto, si connota da un punto di vista giuridico come interesse al mantenimento del risultato elettorale.

Nel caso concreto, l'Assessorato regionale, con le note impuginate, ha ritenuto di non dover sospendere o procrastinare le elezioni in programma da lì a pochissimi giorni, negando la presenza delle "cause di forza maggiore" paventate dalla Prefettura di Palermo, che invece ne aveva sollecitato l'intervento.

Considerando che la decisione assessoriale è strettamente collegata alla valutazione giuridica circa la candidabilità o meno del prof. S., la cui peculiare posizione soggettiva - dopo i pronunciamenti dell'autorità giudiziaria - non è stata ritenuta tale da integrare una causa di forza maggiore, risultano evidenti al collegio le ragioni di connessione tra i provvedimenti dell'Assessorato, oggetto del ricorso, e l'esito della competizione elettorale, anch'essa impugnato, sicchè sussiste l'interesse giuridicamente qualificato dell'Amministrazione regionale a veder confermata la bontà del proprio operato.

Sotto questo profilo, pertanto, non può censurarsi la chiamata in giudizio dell'Assessorato da parte dei ricorrenti, che dunque resta parte del processo, anche ai fini della possibile condanna



alle spese e dell'esame delle eccezioni e prospettazioni contenute nei propri atti processuali.

3. Chiarito quali siano le effettive parti del giudizio, il collegio passa all'esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad uno o più controinteressati.

3.1. Il Comune ha prospettato la mancanza del litisconsorzio necessario con riferimento alla Prefettura di Palermo e al Ministero dell'Interno, in quanto titolari dello specifico potere di azione in materia elettorale, nonché, stando al disposto del comma 11 dell'art. 143 T.U.E.L., del potere di adottare "ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista".

L'eccezione è del tutto infondata.

Nel ribadire quanto già chiarito in ordine alle parti necessarie del giudizio elettorale, che sono solo quelle cui vanno imputati i risultati elettorali e che sono ora elencate dal Codice del Processo Amministrativo all'art. 130, il collegio sottolinea, da un lato, l'assoluta irrilevanza di eventuali e comunque non meglio tipizzati poteri del Prefetto in ordine al ricorso elettorale di cui si discute, sicché la circostanza che, nel caso concreto, la Prefettura non sia intervenuta in alcun modo nella competizione elettorale, conferma la correttezza della scelta dei ricorrenti di non evocarla in giudizio; dall'altro, si ricorda che nella Regione Sicilia l'art. 8 del D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3 ("Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana") ha attribuito all'Assessorato Regionale per gli Enti Locali tutti i poteri in ordine allo svolgimento delle competizioni elettorali, sicché nella materia *de qua* il Ministero dell'Interno non ha alcun ruolo che renda sia pur astrattamente possibile la sua presenza in giudizio.

3.2. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale, per la mancata notificazione dello stesso "all'unico vero controinteressato, ovvero il prof. V.S.", della cui incandidabilità si starebbe controvertendo.

Il collegio non può non evidenziare che il ricorso elettorale sottoposto alla sua attenzione non ha ad oggetto l'incandidabilità di S. a Sindaco del Comune di Cefalù (come invece è accaduto nel giudizio davanti al tribunale di Marsala prima e alla Corte d'Appello di Palermo poi), bensì l'esito della competizione elettorale del 6 e 7 maggio 2012, nella quale il prof. S. si è classificato al terzo posto tra i soggetti candidati a ricoprire la carica di Sindaco di Cefalù.

Quand'anche, in via incidentale ed ai fini della decisione del ricorso, questo collegio debba valutare la candidabilità o meno dello S., ciò non lo qualifica come "controinteressato" ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 130 e 41 c.p.a., giacché il controinteressato è solo ed esclusivamente colui che ha un interesse sostanziale analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso, e quindi, in concreto, il solo candidato eletto Sindaco e gli altri soggetti risultati vincitori della tornata elettorale (T.a.r. Sicilia, Catania, sez. I, ord., 17 novembre 2005, n. 425).

Infatti, "solo i soggetti i quali ricevano un pregiudizio, attuale e diretto, dalla pronuncia di annullamento del risultato elettorale, sono titolari di un interesse processuale uguale e di segno contrario a quello del ricorrente, mentre la lesione subita dai candidati non eletti non è immediata e diretta: la situazione giuridica connessa all'aspettativa al subentro è, infatti, soltanto ipotetica ed eventuale, perciò non idonea a conferire la qualità di controinteressato ma, semmai, quella di titolarità di un interesse "di fatto" all'esito della controversia che legittima il soggetto a divenire parte processuale attraverso lo strumento dell'intervento in giudizio" (T.a.r. Molise, 26 giugno 1996, n. 231).

Semmai il prof. S. potrebbe aver avuto interesse, in qualità di cointeressato e analogamente ai ricorrenti, alla ripetizione delle operazioni elettorali, posto che egli, classificatosi al terzo posto, si trova in una situazione del tutto analoga a quella del C., con l'unica (rilevante) dif-

ferenza che non avrebbe certamente sollevato questioni relative alla sua stessa pretesa incandidabilità, *status* che egli - alla luce della vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista davanti agli organi di giustizia ordinaria - ha finora contestato.

Al di là di queste considerazioni, il collegio osserva che i ricorrenti hanno notificato il ricorso a ben ventiquattro effettivi controinteressati (consiglieri comunali eletti ed assessori nominati dal Sindaco), in linea con la lett. c) del comma 3 dell'art. 130 c.p.a., che fa riferimento " ad almeno un controinteressato".

Inoltre, l'eventuale rilievo - da parte del collegio - della pretermissione di taluni controinteressati determina esclusivamente l'onere per il ricorrente di integrare il contraddittorio su richiesta del giudice, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., ma non può comportare l'inammissibilità del ricorso laddove si rilevi, come nel caso di specie, che almeno un altro controinteressato è stato evocato in giudizio.

4. Il collegio passa all'esame del merito della vicenda sottoposta al suo giudizio, avendo cura di illustrarne il quadro normativo e processuale, poiché fondamentale ai fini della comprensione della stessa.

L'art. 143 T.U.E.L. ("Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti") disciplina, per l'appunto, la procedura di scioglimento degli organi elettivi degli enti locali interessati da fenomeni di criminalità mafiosa.

Il Comune di Salemi, in provincia di Trapani, di cui V.S. era stato Sindaco per alcuni anni, è stato sciolto con D.P.R. del 30 marzo 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20 aprile 2012 S.O. n. 79.

Pertanto, in base al comma 11 della medesima disposizione, introdotto con l'art. 2, comma 30, della L. n. 94 del 2009, agli amministratori del Comune disciolto si sarebbe dovuta applicare la speciale disciplina sulla loro *incandidabilità* per la prima tornata elettorale successiva allo scioglimento.

Più precisamente, il comma 11 dell'art. 143 T.U.E.L stabilisce che : "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, *limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso*, qualora la loro *incandidabilità* sia dichiarata con *provvedimento definitivo*. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, *in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile*".

La disposizione prevede, dunque, una particolare ipotesi di responsabilità "dirigenziale", applicabile ad ampio spettro sia ai dirigenti che ai membri degli organi elettivi degli enti locali disciolti. Tuttavia, lungi dal trattarsi di una responsabilità "automatica", essa deve essere oggetto di accertamento in via definitiva da parte degli organi giurisdizionali a ciò preposti, in quanto sfocia nella sanzione della "incandidabilità" - in ambito regionale - alle prime elezioni successive allo scioglimento dell'ente locale, impingendo quindi nella sfera soggettiva più intima dei candidati, in quanto ha ad oggetto il diritto di elettorato passivo, che, come è noto, è un diritto costituzionalmente garantito.

L'accertamento della incandidabilità è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, che

opera nell'ambito dei "procedimenti speciali" di cui al Libro IV del Codice di procedura civile (artt. 737 - 742 *bis* c.p.c.), e precisamente con il cd. rito camerale, caratterizzato da forme celeri di presentazione e decisione del ricorso, che avviene sempre in camera di consiglio, da parte del collegio.

La scelta del legislatore di devolvere l'accertamento della incandidabilità a tale particolare forma di procedimento giurisdizionale è collegata alla circostanza che essa si applica per tutti i procedimenti in materia di "famiglia e stato delle persone".

Tuttavia, si fa notare sin d'ora che la disciplina *de quo* è richiamata dal comma 11 dell'art. 143 "in quanto compatibile".

5. Orbene, come pure sottolineato dalle difese di tutte le parti resistenti, che, al pari dei ricorrenti, hanno insistito lungamente sull'argomento, il punto nodale della presente vicenda giudiziaria è la questione relativa alla candidabilità o meno del prof. V.S. alle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Cefalù.

Infatti, l'unico articolato motivo di ricorso da parte dei ricorrenti concerne la legittimità di una competizione elettorale nella quale è stato presente, ottenendo il 16% dei voti validi, un soggetto che, a detta loro, non avrebbe potuto parteciparvi, sicché il solo fatto che quasi un quinto degli elettori di C. si sia determinato a dargli il suo voto significa chiara alterazione degli equilibri in campo, della volontà e della libera autodeterminazione del corpo elettorale e quindi, in finale, di tutta la competizione svoltasi il 6 e 7 maggio 2012.

A ciò aggiungendosi che alcuni esponenti delle liste che appoggiavano il suddetto candidato, odierni controinteressati non costituiti, siedono tuttora in consiglio comunale.

È quindi evidente che diventa cruciale stabilire se il prof. S. fosse candidabile alle elezioni del Comune di Cefalù: se lo era, le elezioni sono valide; se non lo era, spetta a questo collegio annullarle.

5.1. Il collegio rigetta il ricorso, in quanto ritiene che V.S. fosse candidabile alla data di svolgimento delle elezioni e che quindi le medesime siano valide.

Sotto un primo profilo, va rilevato che nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che alla data di presentazione delle candidature (11 aprile 2012), il prof. S. fosse perfettamente candidabile, non essendo intervenuta alcuna pronuncia dell'autorità giudiziaria, e non potendo in alcun modo attribuirsi valore retroattivo a quelle successivamente intervenute.

5.2. Dovendo spostare l'analisi sulla candidabilità al momento dello svolgimento delle elezioni e dovendo quindi incidentalmente valutare se a tale data il prof. S. fosse o meno candidabile, questo giudice si orienta per la prima delle due soluzioni, e questo in base all'attuale maggioritaria interpretazione giurisprudenziale circa la sottoponibilità o meno del provvedimento della Corte d'Appello, emesso in sede di reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c., ad un ulteriore grado di giudizio davanti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7 della Costituzione.

La normativa processuale richiamata, infatti, non contempla espressamente tale rimedio, ed anzi è caratterizzata da un regime di sostanziale revocabilità che, ad una prima lettura, sembrerebbe escludere la possibilità stessa di un giudicato formale e sostanziale, sicché, sotto questo profilo, il provvedimento "definitivo" non potrebbe che essere quello del Tribunale, se non reclamato, o quello della Corte d'Appello in seconda istanza.

Tuttavia, come si vedrà, nonostante il silenzio della legge, la giurisprudenza ha aperto il varco alla proposizione del ricorso straordinario in Cassazione, in particolari ipotesi.

In sostanza, nel caso concreto, come debitamente illustrato nella parte in *Fatto* della presente sentenza, è la definitività o meno del provvedimento della Corte d'Appello di Palermo a determinare il consolidamento dello *status* di incandidabile del prof. S..

Pertanto, poiché la proposizione, da parte di quest'ultimo, di ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello del 3 maggio 2012 non consente di dedurre, in automatico, la non definitività della pronuncia di incandidabilità (e questo perché la Suprema Corte potrebbe ritenerlo non ammissibile), il collegio è chiamato a decidere in via incidentale, e senza nulla togliere rispetto al futuro *decisum* della Cassazione, circa la legittimità o meno di un terzo grado di giudizio nella materia *de qua*, in quanto la risposta positiva a questo quesito determina, come conseguenza pressoché automatica, quella di ritenere non definitivo il giudizio della Corte d'Appello e quindi, la candidabilità del prof. S. alla data di svolgimento delle elezioni, che, conseguentemente, si sarebbero svolte in maniera del tutto legittima.

5.3. Per arrivare alle conclusioni sopra accennate, è necessario illustrare, sia pure in maniera concisa, come si conviene a un provvedimento giurisdizionale, la materia di cui si sta trattando. Il procedimento giurisdizionale in camera di consiglio, di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., è pacificamente utilizzato per ambiti assai diversi tra loro, assumendo la definizione di "contenitore neutro" da parte della dottrina più perspicace.

In pratica, esso è utilizzato sia per la gestione di procedimenti cd. non contenziosi (la cd. volontaria giurisdizione, caratterizzata da funzioni giurisdizionali non necessarie e dalla gestione di interessi da parte del giudice, ovviamente nei casi previsti dalla legge), sia per la tutela giurisdizionale dei diritti e degli *status*, ambito rimesso necessariamente alla potestà di un magistrato e, normalmente, assoggettato alla cognizione piena, la quale costituisce la forma tipica nella quale assicurare la tutela dei diritti.

Esistono, tuttavia, alcune eccezioni, in particolari materie e per particolari esigenze - soprattutto di celerità della decisione - per cui la tutela di diritti e *status* è attribuita sempre all'autorità giurisdizionale, ma attraverso la forma del procedimento speciale o sommario, la cui principale differenza sostanziale rispetto al procedimento a cognizione piena consiste nella astratta non attitudine al giudicato dei provvedimenti decisori emessi dal giudice.

In poche parole, l'attitudine al giudicato formale e sostanziale (artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.) di cui si sostanziano le sentenze emesse al termine di un giudizio di cognizione ordinaria, è astrattamente assente per i provvedimenti emessi al termine del procedimento camerale di cui agli artt. 737 c.p.c.

È innegabile però che, fin dall'entrata in vigore del Codice di procedura civile, il processo di "cateralizzazione dei diritti" sia stato pressoché continuo e massiccio, al punto che già nel 1950 l'art. 51 della L. 14 luglio 1950, n. 581 aveva introdotto l'art. 742 *bis*, il quale stabilisce che " le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone".

Tenuto conto della essenzialità del procedimento camerale e, soprattutto, della astratta sua non attitudine a dare certezze assimilabili al giudicato formale e sostanziale (certamente ottenibili attraverso il procedimento a cognizione piena, destinato a sfociare in una sentenza), la dottrina maggioritaria ha costantemente ritenuto che la procedura *ex* artt. 737 e ss. da sola, mentre appare adeguata nei casi in cui, attraverso essa, si attua la gestione di interessi, risulta strutturalmente e funzionalmente inadeguata ad assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti e degli *status*, in quanto da un lato non garantista (a causa della struttura procedimentale semplificata, della presenza di una istruttoria atipica quanto ai mezzi di prova ed informale quanto alle modalità di espletamento, etc.), dall'altro perché inidonea al giudicato (i decreti sono sempre revocabili *ex* art. 742 c.p.c.).

Pertanto, sul piano ermeneutico la conseguenza per il giudice non può che essere che in pre-

senza di ipotesi in cui il legislatore ha richiamato, in tutto o in parte, il procedimento di cui agli artt. 737 e ss. per la tutela giurisdizionale dei diritti, è doveroso offrire l'interpretazione che risulti il più possibile conforme con l'esigenza, da un lato, di semplificazione-accelerazione di cui è espressione la scelta legislativa concretatasi con il ricorso allo schema camerale, dall'altro di garantire che il ricorso allo schema camerale non significhi messa al bando della possibilità di avvalersi della cognizione piena.

Sotto questo punto di vista, la non attitudine al giudicato costituisce sicuramente la criticità maggiore.

Infatti, poiché il combinato disposto degli artt. 739, comma 3 c.p.c. ("salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo") e 742 c.p.c. ("i decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca") delinea uno schema che esclude la possibilità stessa di un provvedimento con caratteristiche di definitività, ne discende che esso appare adeguato nei casi in cui, attraverso il medesimo, si attui la gestione di interessi, ma è altresì evidente che esso è sostanzialmente entrato in crisi in concomitanza con la sua espansione applicativa, legata sia all'introduzione del citato art. 742 *bis*, sia con una serie di interventi legislativi "a pioggia", i quali, nel disciplinare nuovi procedimenti, hanno espressamente richiamato tutte o alcune delle disposizioni di cui agli artt. 737 e ss.

Tale espansione applicativa ha significato l'utilizzo del procedimento camerale per la tutela di posizioni sostanziali di diritto soggettivo o *status*, ovvero di situazioni sostanziali su di essi pesantemente incidenti.

In questo modo il quadro di fondo si è modificato, passandosi da una situazione iniziale nella quale si aveva una tendenziale coincidenza tra procedimento in camera di consiglio e tutela giurisdizionale di interessi, alla situazione odierna, caratterizzata da eccessiva frammentazione delle fattispecie e da un uso promiscuo del procedimento, per la tutela di situazioni sostanziali alquanto disomogenee, che vanno dalla gestione di interessi ad esclusiva rilevanza pubblicistica alla attuazione di diritti soggettivi violati, di obbligazioni civili classiche come di diritti della personalità.

Tra questi, il riferimento contenuto nel comma 11 dell'art. 143 del T.U.E.L. è sicuramente tra gli ultimi arrivati (la norma fu modificata nel 2009, introducendo per l'appunto il comma 11) e, per le implicazioni che può avere in ordine ai diritti coinvolti, come detto di rilievo costituzionale, sicuramente uno tra i più problematici.

Infatti, la questione dell'incandidabilità o meno di un cittadino alle competizioni elettorali, coinvolge aspetti strettamente personali, poiché incide sul diritto di elettorato passivo e, in qualche modo, anche sulla stessa reputazione e onorabilità del soggetto coinvolto, ma al contempo tocca anche aspetti pubblicistici, pure di livello costituzionale, perché è posta a garanzia del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) e, in finale, del diritto delle comunità locali ad avere assicurato il diritto a votare per vedersi garantito un assetto politico quanto più possibile immune da contaminazioni e deviazioni di qualsiasi genere.

5.4. Tornando al caso concreto, poiché sulla questione non esistono precedenti giurisprudenziali, il collegio non può che far riferimento all'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di adeguamento dello schema camerale alle esigenze di tutela piena dei diritti soggettivi coinvolti nei procedimenti sommari, ed in particolare a quella giurisprudenza che ammette l'utilizzo del ricorso straordinario in cassazione per garantire almeno un grado di giudizio a cognizione piena e per salvare, al contempo, l'impianto codicistico da una declara-

toria di incostituzionalità per violazione dell'art. 111 Cost., che sin dalla sua versione originaria, prima delle modifiche di cui alla l. cost. 23 novembre 1999 n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione), consentiva il ricorso in cassazione per violazione di legge "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali".

Un ruolo decisivo è stato ed è tuttora prospettato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di ricorribilità *ex art.* 111 Cost. dei provvedimenti emanati al termine di procedimenti camerali, che ha inaugurato quest'orientamento con la sentenza a Sezioni Unite del 30 luglio 1953, n. 2593, avente ad oggetto il procedimento di cui agli artt. 28-30 della L. n. 794 del 1942 ("l'ordinanza del giudice che decide un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di spese e di onorari di avvocati e procuratori per prestazione di opera giudiziale, avendo carattere decisorio, è impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione"). Sulla scorta di tale pronuncia sono seguite numerose altre.

Tra le più recenti, Cass. Civ. Sez. Un., 21 ottobre 2009, n. 22238, che ha ammesso la ricorribilità in cassazione con ricorso straordinario del decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d'appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull'istanza di revisione delle disposizioni accessorie alla separazione, in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti, nonché caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure *rebus sic stantibus* (la sentenza ha anche stabilito che il decreto, dovendo essere motivato, sia pure sommariamente, può essere censurato anche per carenze motivazionali, le quali sono prospettabili in rapporto all'ultimo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., nel testo novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che qualifica come violazione di legge il vizio di cui al n. 5 del primo comma, alla luce dei principi del giusto processo, che deve svolgersi nel contraddittorio delle parti e concludersi con una pronuncia motivata). Nel medesimo senso, Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2007 n. 25619; id., 18 agosto 2006 n. 18187; id., 28 giugno 2006 n. 18627; id., 16 maggio 2005 n. 10229; id., 30 dicembre 2004 n. 24265.

Parimenti, il ricorso straordinario è stato escluso quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale (come nel caso di provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, che disciplinino, limitino, escludano o ripristinino la potestà dei genitori naturali ai sensi degli artt. 317 *bis*, 330, 332, 333 cod.civ.), neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, posto che la situazione strumentale in tal modo prospettata non assume certo una rilevanza sostanziale di decisorietà e definitività (Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2010 n. 11756; id., 1 agosto 2007 n. 16984).

Anche la Corte Costituzionale ha utilizzato, in diverse occasioni, il richiamo alla affermata ricorribilità per Cassazione dei decreti della Corte d'Appello quando aventi ad oggetto diritti soggettivi accertati con provvedimenti dotati di definitività in senso sostanziale (*ex multis*, C. Cost., 1 marzo 1973, n. 22; 16 aprile 1985, n. 103).

Alla base di tutte queste decisioni vi è la comune interpretazione del termine " sentenza", di cui all'art. 111, comma 7, Cost., quale provvedimento " a contenuto decisorio", secondo la tesi, fatta propria dalla dottrina maggioritaria e della maggior parte della giurisprudenza anche di merito, della prevalenza della sostanza sulla forma, sicchè quando la legge abbia voluto escludere la forma di " sentenza ", apparentemente escludendo anche la possibilità di un'impugnazione straordinaria, l'interpretazione sistematica dell'ordinamento giuridico consente di fare uso del ricorso straordinario *ex art.* 111 Cost., anche per interpretare le norme sui proce-

dimenti camerale in maniera costituzionalmente orientata, facendole uscire indenni, dopo sessant'anni di vigenza della Costituzione, dal sindacato di costituzionalità.

5.5. Così riassunta, tuttavia, la questione verrebbe posta in termini troppo semplicistici rispetto alla complessità della stessa, agli istituti coinvolti e anche al dibattito giurisprudenziale e dottrinario che ha alimentato, e tuttora alimenta, da oltre sette decenni.

Al fine di stabilire, sia pure in via incidentale, se il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello in sede di reclamo nella fattispecie contemplata dal comma 11 dell'art. 143 T.U.E.L. sia o meno definitivo e, come tale, idoneo a sancire l'incandidabilità del soggetto cui si rivolga, il collegio non può prescindere dal fondamentale insegnamento della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 23 ottobre 1986 n. 6220.

In base a quanto in essa stabilito, il problema della impugnabilità di un provvedimento, ai sensi dell'art. 111, comma 2 (ora, comma 7) della Costituzione, così come sviluppatosi a seguito della giurisprudenza successiva alla citata sentenza n. 2593 del 1953, deve risolversi verificando di volta in volta se ne ricorrano le due condizioni consistenti nella "decisorietà", intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o *status*, e nella "definitività", intesa come mancanza di rimedi diversi e nell'attitudine del provvedimento a pregiudicare con l'efficacia propria del giudicato quei diritti e quegli *status*.

Citando le parole delle Sezioni Unite, "le due condizioni devono coesistere, in quanto è irrilevante la decisorietà se il provvedimento è sempre modificabile e revocabile tanto per una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, quanto per il sopravvenire di nuove circostanze, nonché per motivi di legittimità (art. 742 c.p.c.). In questi casi il provvedimento non contiene una statuizione definitiva ed un pregiudizio irreparabile ai diritti che vi sono coinvolti".

"Pur essendo necessaria la prima condizione attinente al contenuto (per esempio: una modifica del diritto o dello *status*), detto contenuto deve essere anche espressione di un potere giurisdizionale esercitato con carattere vincolante rispetto all'oggetto della pronuncia, in modo da garantire l'immodificabilità da parte del giudice che lo ha pronunciato e l'efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c. "

Il problema, afferma la Corte, "sorge a proposito dei procedimenti in camera di consiglio, regolati con le forme degli artt. 737 e ss. perché (a meno di una deroga espressa, che per esempio qualifichi come sentenza il provvedimento terminativo: v. Cass. 9 dicembre 1985 n. 6211), dovrebbe applicarsi in via di principio l'intera normativa, e quindi anche gli artt. 739 ultimo comma e 742, con conseguente esclusione dell'art. 111 comma 2 Cost. A prima vista, l'esclusione degli artt. 739 ultimo comma e 742 (e la conseguente applicazione dell'art. 111 Cost.) è ancorata ad un criterio incerto e non risolutivo (l'incidenza su diritti soggettivi o *status*) sia perché l'esperienza giurisprudenziale dimostra la varietà di soluzioni adottate per il medesimo caso, sia perché sarebbe una pura e semplice petizione di principio ritenere il provvedimento suscettibile di conseguire l'efficacia di giudicato in base agli indici relativi alla sua decisorietà su diritti soggettivi o *status*".

La Corte, pertanto, ritiene che si "debbono utilizzare degli indici più puntuali, tratti dalla concreta regolamentazione della singola materia, per quel che concerne i principi fondamentali del processo contenzioso (domanda, contraddittorio e difesa, immutabilità del provvedimento sotto forma di preclusioni). Dove i suddetti indici esistono, l'opzione verso la "sostanza" contenziosa, pur nella "forma volontaria" ha un alto grado di attendibilità. Dove non esistono, quell'opzione appare contrastante con la scelta del legislatore (salvo il controllo di costituzionalità, se ne sia il caso, e cioè se vi sia contratto fra alcuni di quegli indici e la qualificazione

del provvedimento finale)."

Pertanto, la Corte fornisce alcuni precisi indici per stabilire l'idoneità al giudicato, quali:

a) l'esistenza di una controversia o conflitto in ordine a diritti soggettivi o *status*, con la conseguenza che se si è in presenza di situazioni di interesse, che la legge non ritiene di affidare all'autonomia privata, ma sottopone al controllo giudiziario mediante interventi incidenti sulla attribuzione, esercizio e conformazione delle posizioni soggettive coinvolte nella cura o gestione di tale interesse, si è fuori dal campo della giurisdizione contenziosa;

b) la strutturazione del procedimento in forme che, anche se rimesse all'iniziativa della parte, assicurino il diritto di azione e di difesa ed il contraddittorio.

Secondo la Corte, "la negazione di tali diritti può essere considerata in una duplice direzione: o come sospetto di incostituzionalità di una disciplina che - pur conducendo al giudicato e quindi al pregiudizio definitivo ed irreparabile delle posizioni soggettive delle parti - non assicura quelle garanzie; o come presa d'atto di una scelta legislativa che, da un canto, esclude il giudicato e quindi il pregiudizio irreparabile prevedendo il rimedio alternativo della modificabilità e revocabilità e, dall'altro lato, esclude l'incostituzionalità";

c) la mancata espressa previsione della revocabilità dei provvedimenti per fatti originari e sopravvenuti.

5.6. Senza avventurarsi nell'esame, pressoché infinito, della casistica in *subiecta materia*, il collegio giunge dunque al punto di dover applicare alla fattispecie oggetto del giudizio quanto esposto sin ora quale portato dell'evoluzione giurisprudenziale sull'argomento della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti emessi in sede camerale, aventi ad oggetto materie contenziose e comunque collegati all'accertamento di diritti o *status*.

Come più volte ribadito, l'incandidabilità - di cui al comma 11 dell'art. 143 T.U.E.L. - deve essere dichiarata con provvedimento definitivo.

Il collegio deve dunque accertare, da un lato, se la qualità sulla quale si controverte (ossia, la "candidabilità") sia da considerare o meno alla stregua di un diritto o di uno *status* (così integrandosi il requisito poc'anzi illustrato *sub a*), che attiene alla *decisorietà* del provvedimento); dall'altro, deve verificare se il procedimento sia strutturato in modo da assicurare la tutela del contraddittorio e del diritto di difesa (requisito *sub b*); infine, deve stabilire se il provvedimento della Corte d'Appello possa essere inteso come definitivo nel senso sopra indicato, sia sotto il profilo della sua non revocabilità (requisito *sub c*) che sotto quello della sua attitudine a pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, i diritti e gli *status* del soggetto coinvolto.

5.6.1. Sul primo punto la motivazione è quasi superflua: l'art. 51 della Costituzione garantisce il diritto all'elettorato passivo, in quanto "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge".

La giurisprudenza amministrativa e civile ha in più occasioni (da ultimo, con ampia ricognizione della giurisprudenza in materia, Tar Sicilia, Catania, 24 febbraio 2012, n. 483) affermato che "il diritto di accedere alle cariche elettive pubbliche di cui all'art. 51 Cost. - cd. diritto di elettorato passivo - rappresenta un diritto politico fondamentale, riconosciuto e garantito dalla Costituzione".

"Esso costituisce un aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica del paese, e rientra nel novero dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost. (cfr. Corte Cost. 235/88 e 571/89)".

"Pur trattandosi di diritto costituzionalmente tutelato ed inviolabile, lo stesso costituente ha previsto la possibilità che il legislatore ordinario lo limiti attraverso norme di contenuto ge-



nerale che stabiliscano i requisiti di accesso alle cariche elettive. La Consulta, muovendo dal principio per cui "l'eleggibilità è la regola, e l'ineleggibilità deve essere l'eccezione" (Corte Cost. 310/1991) ha più volte affermato che tutte le limitazioni legali al diritto di elettorato passivo devono essere necessarie e ragionevolmente proporzionate (Corte Cost. 141/1996 e 476/1991), devono rispondere all'esigenza di "realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali" (Corte Cost. 235/1988), o comunque essere ispirate da "motivi adeguati e ragionevoli finalizzati alla tutela di un interesse generale" (Corte Cost. 571/1989), quale ad esempio la "salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche (sentenze n. 407 del 1992, nn. 197, 218 e 288 del 1993, nn. 118 e 295 del 1994, n. 141 del 1996), finalità, queste, "di indubbio rilievo costituzionale" (sentenza n. 197 del 1993), connesse "a valori costituzionali di rilevanza primaria" (sentenza n. 218 del 1993)" (Corte Cost. 132/2001)".

L'attività di "selezione" di tali interessi primari che giustificano l'apposizione di limitazioni al diritto di elettorato passivo si snoda attraverso un giudizio discrezionale di bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela, affidato alla competenza del legislatore ordinario (Corte Cost. 160/97), con la conseguenza che in *subiecta materia* non esistono spazi discrezionali per l'Amministrazione pubblica, e, quindi, trattandosi di diritti soggettivi, l'accertamento dei medesimi è rimesso alla cognizione del giudice ordinario.

5.6.1.1. In relazione al caso concreto, non vi sono dubbi che con il comma 11 dell'art. 143 il legislatore abbia previsto una ipotesi di incandidabilità, ulteriore rispetto a quelle di cui all'art. 58 T.U.E.L., affidando l'accertamento della medesima alla giurisdizione del giudice ordinario, sia pure nella forma dei procedimenti in camera di consiglio.

Pertanto, nel procedimento camerale applicabile alla fattispecie concreta, è sicuramente coinvolto un diritto soggettivo (che ha i suoi riflessi anche sotto il piano, quanto mai importante, della tutela del diritto della personalità all'onorabilità e al rispetto nel contesto sociale di appartenenza). Risulta dunque integrato il primo dei tre requisiti illustrati come necessari per la sottoponibilità a ricorso straordinario dei provvedimenti giurisdizionali della Corte d'Appello.

5.6.2. In ordine al secondo dei suddetti requisiti (procedimento strutturato in modo da assicurare la tutela del contraddittorio e del diritto di difesa), il collegio non nutre dubbi sulla risposta positiva, anche considerando lo svolgimento del giudizio in capo al prof. S. nei due gradi svoltisi davanti ai giudici di primo e secondo grado.

Anche se detto procedimento origina da un'iniziativa d'ufficio del Ministero dell'Interno (che "invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio"), la disposizione, nel prevedere che il tribunale valuti "la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa", impone al giudice l'effettuazione di una effettiva e nuova ponderazione dei fattori che hanno condotto allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale (ossia, "concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi").

Se così non fosse, non si vede alcuna logica nell'operato del legislatore, che, a fronte dello scioglimento dell'ente, non ha previsto una automatica incandidabilità degli amministratori decaduti dalla carica (come invece accade per l'incandidabilità di cui all'art. 58 T.U.E.L., che discende in automatico dal verificarsi della situazioni contemplate dalla norma), ma ha rimesso alla magistratura ordinaria l'accertamento della stessa ricorrendone tutti i presupposti, sia pure

nelle forme rapide e sommarie del giudizio in camera di consiglio, nel cui ambito è comunque garantito il contraddittorio.

Questo specifico profilo è stato colto anche dal provvedimento del tribunale di Marsala del 22 aprile 2012, con il quale veniva dichiarata l'incandidabilità di S., confermata dalla Corte d'Appello di Palermo.

Proprio dall'esame dei suddetti provvedimenti, ampiamente motivati anche in ordine ai rapporti tra gli amministratori locali coinvolti ed esponenti della criminalità organizzata, il collegio trae conforto nel ritenere che il procedimento all'esito del quale è sopravvenuta la pronuncia di incandidabilità è stato condotto all'insegna del pieno rispetto del diritto di difesa del soggetto resistente.

Sul punto, è la stessa Corte d'Appello, nel suo provvedimento, che, a fronte di un'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 143 comma 11 T.U.E.L., in relazione ai principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., sollevata dalla difesa di V.S., ha superato la stessa facendo riferimento alla natura dei procedimenti camerali e ai suoi connotati di celerità e urgenza, quanto mai opportuni in un contesto nel quale la natura degli interessi coinvolti, entrambi di rilievo costituzionale (diritto di elettorato passivo da un lato; buon andamento della Pubblica Amministrazione dall'altro) legittimano il ricorso a un procedimento diverso, e alquanto più snello, di quello di cognizione ordinaria.

In particolare sotto il profilo della inesistenza, nell'art. 737 c.p.c., di un termine a difesa, la Corte d'Appello ha chiarito che la " natura urgente delle materie consegnate dal legislatore al procedimento camerale, induce a ritenere irragionevole la previsione di qualsivoglia termine minimo di comparizione, che proprio per la sua astratta predeterminazione potrebbe risultare contrastante col raggiungimento delle finalità di volta in volta sottoposte al vaglio dell'Autorità giudiziaria". Sotto l'altro profilo, anche esso sollevato dalla difesa di S., della congruità del termine a difesa, la Corte ha ribadito il principio generale secondo il quale detta congruità va valutata comparando l'interesse di chi sia gravato dall'onere di rispettarlo con quello, generale, al compimento di un atto entro un termine tale da non vanificare le finalità per le quali sia attivato un determinato procedimento (nel caso concreto, l'imminente svolgimento delle elezioni).

5.6.3. Infine, con riguardo all'ultimo dei requisiti sopra illustrati (la mancata espressa previsione della revocabilità dei provvedimenti per fatti originari e sopravvenuti), non resta che considerare il disposto del comma 11 dell'art. 143 T.U.E.L., che non solo non contempla alcuna ipotesi di revocabilità del provvedimento, ma anzi fa riferimento alla attitudine del medesimo a diventare definitivo.

Per contro, la " revocabilità" cui fa riferimento l'art. 742 c.p.c. è ormai associata esclusivamente ai provvedimenti di volontaria giurisdizione, non idonei a passare in giudicato (*ex multis*, Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 1985, n. 6223; id., 6 novembre 2006, n. 23673).

Lo stesso art. 739 c.p.c. esclude la reclamabilità (*alias, impugnabilità*) dei provvedimenti di secondo grado "salvo che la legge disponga altrimenti", aprendo dunque la strada alla possibilità di una fase di impugnazione ulteriore davanti alla Corte di cassazione, quando ciò sia reso necessario in ragione della natura delle situazione soggettive coinvolte.

5.7. Ne consegue che, interpretando in modo sistemico, e alla luce della giurisprudenza su richiamata, la disciplina degli artt. 737 e ss. con quella del T.U.E.L., non può che pervenirsi alla conclusione che la declaratoria di incandidabilità ad opera della Corte d'Appello abbia in sé tutte le caratteristiche necessarie per essere assoggettata al ricorso straordinario per Cassazione, non potendosi ricondurre alla pronuncia dei giudici di secondo grado quella definitività strutturalmente e funzionalmente incompatibile con un ulteriore grado di giudizio.

Il collegio, ovviamente, perviene a queste conclusioni senza trascurare che, così interpretata, la disciplina dell'art. 11 dell'art. 143, presta il fianco alle critiche di chi sostiene (compresi i ricorrenti) che ammettendo la proponibilità del ricorso in Cassazione vengono meno tutte le esigenze di celerità che il legislatore ha inteso tutelare rimettendo questo tipo di accertamento alle forme semplificate e veloci, anche quanto a mezzi di impugnazione, del procedimento camerale.

Non vi è dubbio che tale aspetto è stato ben evidenziato dalla Corte di Appello, nel suo Provv. del 3 maggio 2012, con il quale, nel rigettare le questioni di costituzionalità della disciplina sollevate dalla difesa degli appellanti, faceva riferimento proprio all'esigenza costituzionale di assicurare la certezza del diritto in una materia dalle profonde implicazioni sociali e costituzionali, stante la natura costituzionalmente protetta di tutti gli interessi coinvolti (non ultimo, quello delle comunità locali a votare per soggetti la cui candidabilità non è messa in discussione).

Tuttavia, pur constatando che con l'ammissibilità del ricorso in cassazione, la disposizione del comma 11 dell'art. 143 T.U.E.L verrebbe snaturata quanto alla sua *ratio* intrinseca, di accertamento rapido della incandidabilità o meno degli amministratori locali coinvolti nello scioglimento del proprio ente, questo Collegio evidenzia che il caso sottoposto al proprio giudizio è quanto mai peculiare, in quanto lo scioglimento del Comune di Salemi (e, quindi, l'inizio del procedimento di cui all'art. 143 comma 11, ad opera del Ministero dell'Interno) è, per pura coincidenza, avvenuto a ridosso della consultazione elettorale indetta per il 6 e 7 maggio 2011. Considerando che il tempo fisiologico per una consiliatura è di cinque anni, è alquanto improbabile che lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, e le successive elezioni, si verificino nel medesimo periodo.

Va altresì considerato che il divieto di candidarsi riguarda solo le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, e naturalmente solo se l'incandidabilità venga accertata con provvedimento definitivo. Ne consegue che solo per una pura fatalità la vicenda che ha visto protagonista il prof. S. si è concentrata, sostanzialmente, nell'arco di un mese, di talchè il definitivo pronunciamento della Cassazione (successivo solo di sei mesi alla data delle elezioni, che, tenuto anche conto della sospensione feriale, è un tempo più che ragionevole per una decisione della Suprema Corte) arriverà quando ormai le elezioni si sono svolte, con la partecipazione dello S., come più volte illustrato.

Evidentemente, il solo fatto che ciò sia accaduto dimostra che, per quanto improbabile, la circostanza è non solo possibile, ma anche suscettibile di ripetersi.

Tuttavia, allo stato, è da ritenere che questo fatto non possa impedire la proposizione del ricorso in cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello, in quanto nessuna interpretazione - sia pur ragionevole - della *ratio* di una legge può precludere agli interessati di tutelare appieno i propri diritti in tutte le forme consentite dall'ordinamento.

6. Alla luce di quanto sopra esposto, diventa irrilevante, per il collegio, procedere all'esame delle eccezioni e prospettazioni delle parti resistenti, relative al possibile accoglimento della tesi dei ricorrenti in ordine alla incandidabilità del prof. V.S..

6.1. Anche la richiesta del Comune, peraltro subordinata, di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non merita l'esame del collegio, che ribadisce la natura incidentale del proprio accertamento, posto che esso è devoluto, nel merito, esclusivamente alla cognizione del giudice ordinario.

7. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Centrale Elettorale e della Commissione Elettorale Circoscrizionale;
- respinge il ricorso;
- condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti costituite in giudizio, pro quota, che liquida in complessivi Euro 3000,00 (tremila/00);
- dispone che la Segreteria, ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.p.a., trasmetta copia della presente sentenza al Prefetto della Provincia di Palermo nonché al Sindaco pro tempore del Comune di Cefalù, per gli ulteriori adempimenti previsti e per quelli di cui al comma 11 dello stesso art. 130 c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012.